

## **NUOVE DISPOSIZIONI IN MERITO AD APPRENDISTATO E CONTRATTI A TERMINE**

La Legge di conversione del Decreto Rilancio, DL 34/2020, entrata in vigore in data 19 luglio 2020, ha modificato l'art. 93 del suddetto decreto, introducendo il comma 1-bis, in merito alla **proroga "automatica"** della durata dei contratti a termine (compresi i contratti di somministrazione) e di apprendistato.

La novità riguarda la **modifica del termine dei contratti** di lavoro degli apprendisti di cui all'artt. 43 e 45 D.Lgs 81/2015 e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, che è prorogato di una **durata pari al periodo di sospensione** dell'attività lavorativa causata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il comma 1-bis si applica esclusivamente ai contratti **in essere al 19 luglio 2020** e in presenza dei seguenti requisiti:

- lavoratori con contratto:
  - o a tempo determinato
  - o somministrazione a tempo determinato
  - o apprendistato di primo e di terzo tipo, ovvero apprendistato per il diploma e la qualifica professionale e apprendistato di alta formazione e ricerca;
- lavoratori che abbiano usufruito di ammortizzatore sociale con causale Covid-19.



**I requisiti devono coesistere.**

Copyright © - RIPRODUZIONE VIETATA  
ai sensi della Legge n. 633/1941

**PADOVA • MILANO • BOLOGNA**

E: [info@studionecchio.it](mailto:info@studionecchio.it)  
T: 049.8056445 • F: 049.8059504



[WWW.STUDIONECCCHIO.IT](http://WWW.STUDIONECCCHIO.IT)



Stanti le attuali disposizioni, la proroga opererà automaticamente e dovrà, a nostro avviso, intendersi neutra in quanto non impatterà sul numero delle proroghe, sulla durata massima del contratto (24 mesi) e sul superamento dei 12 mesi acasuali.

La norma non è retroattiva pertanto i contratti cessati ante 19 luglio 2020 non rientrano in tale disciplina.

Precisiamo, comunque, che si attendono ulteriori chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.



**Copyright © - RIPRODUZIONE VIETATA  
ai sensi della Legge n. 633/1941**

**PADOVA • MILANO • BOLOGNA**

**E: [info@studionecchio.it](mailto:info@studionecchio.it)  
T: 049.8056445 • F: 049.8059504**



**[WWW.STUDIONECCHIO.IT](http://WWW.STUDIONECCHIO.IT)**